

è evidente, allo stato, come la disposta soppressione dell'ufficio giudiziario più importante dell'intera valle del Reno, media ed alta, contrasti inequivocabilmente con la natura peculiare ed anche eccezionale dell'intero territorio montano e pedemontano, per il quale appunto è stata prevista una apposita legge;

inoltre, lo stesso articolo 22 della citata legge n. 97 del 1994 stabilisce che « gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane »; a *fortiori*, tale onere di previa consultazione deve ritenersi sussistente anche in caso di soppressione di uffici statali presenti nei territori montani, salvo stravolgere (e violare) la finalità per le quali è stata prevista una legislazione specifica per la montagna;

la comunità montana dell'alta e media valle del Reno è composta da territori che sarebbero inevitabilmente danneggiati da una simile scelta legislativa —:

quale sia il suo orientamento in merito, e se non ritenga necessario rispettare, anche per quanto riguarda l'istituzione del giudice unico di primo grado, la normativa nazionale sulla montagna (legge 31 gennaio 1994, n. 97), con conseguenze mutamento — previa inclusione, relativamente alla competenza territoriale, degli altri comuni facenti parte della comunità montana — della sezione distaccata di pretura sita in Porretta Terme, in sezione distaccata di tribunale, a prescindere da limiti e criteri numerici, stante la natura eccezionale (per espressa previsione del legislatore) del territorio montano. (4-13848)

#### **Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Pecoraro Scanio n. 4-13601 del 4 novembre 1997.

#### **Ritiro di una firma da una risoluzione.**

Dalla risoluzione in Commissione Piccolo ed altri n. 7-00360, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 5 novembre 1997, è stata ritirata la firma del deputato Carlo Pace.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 6 novembre 1997, a pagina 13028, seconda colonna, dalla ventesima alla trentaduesima riga deve leggersi: « Repubblica 633/72) e per il riporto credito 1992 sul 1993 una sanzione di 36 milioni circa (articolo 43, 2° e 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72), per un totale di 76 milioni di lire, oltre ad essere incorsa nelle sanzioni penali che tale tipo di omissione comporta (reclusione da sei mesi a due anni — ammenda da 10 milioni a 20);

la norma cui gli uffici provinciali Iva si attengono è quella dettata dal 4° comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 663/72, che prevede che » e non: « Repubblica 633/72) e per il riporto credito 1992 sul 1993 una sanzione di 36 milioni circa (articolo 43, 2° e 3° comma decreto del Presidente della Repubblica 663/72), per un totale di 76 milioni di lire, oltre ad essere incorsa nelle sanzioni penali che tale tipo di omissione comporta (reclusione da sei mesi a due anni — ammenda da 10 milioni a 20);

la norma cui gli uffici provinciali Iva si attengono è quella dettata dal 4° comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 663/72, che prevede che », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 6 novembre 1997, a pagina 13029, prima colonna, alla nona riga deve leggersi: « 633/72 nel modo auspicato, stante il fatto » e non: « 663/72 nel modo auspicato, stante il fatto », come stampato.